

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nelle cause civili riunite in primo grado iscritte ai nn. 180/10 e 491/11 R.L.,
vertenti

TRA

A. S.r.l. in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. K.
ed elettivamente domiciliata in Udine presso il suo studio per mandato a
margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza sociale in persona del
Presidente pro tempore, in proprio nonché quale mandatario della S.C.C.I. -
Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.p.A., elettivamente
domiciliato in Udine, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. e P., per
mandati generali alle liti (*omissis*);

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in Udine
presso la locale sede dell'Avvocatura in Piazza Duomo, 7, rappresentato e
difeso dall'Avv. S. (*omissis*)

Equitalia F.V.G. S.p.A. in persona del l.r. pro tempore, con sede in Udine,
Via Marco Volpe, 45

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: n. 180/10 R.L., impugnazione cartella esattoriale n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX notificata il 25.10.2010; n. 491/11 R.L., accertamento negativo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la ricorrente: “n. 180/10 R.L.: in via principale di merito, accertata per i motivi di cui in narrativa l’insussistenza del credito azionato dall’INPS, dichiararsi invalidi, inefficaci e comunque annullarsi il ruolo, la cartella esattoriale opposta e respingersi la pretesa creditoria dell’INPS; condannarsi l’INPS alla rifusione delle spese di lite; in subordine, ridursi le somme per quanto di ragione, portandosi in detrazione i contributi già pagati in data 9.1.2009; ridursi le somme aggiuntive ex art. 4 legge 183/2010;

n. 491/11 R.L.: accertarsi e dichiararsi che nei confronti dell’INAIL non sono dovuti i premi e le sanzioni civili richieste con il verbale di accertamento n. 2010/00369 del 9.2.2011 e con la successiva diffida del 14.3.2011 per l’importo di euro 18.007,32 e per l’effetto annullarsi entrambi gli atti; spese di causa rifuse; in via di estremo subordine, ridursi l’importo delle sanzioni civili calcolando le stesse ex l. 388/2000 ovvero in subordine ex art. 4 legge 183/2010”

Per INPS e SCCI: nel merito, rigettare il ricorso in opposizione perché infondato in fatto e in diritto e non provato, confermando l’efficacia e la validità del ruolo di cui alla cartella di pagamento oggetto dell’odierna opposizione, dichiarando che la A. S.r.l. è tenuta al pagamento della contribuzione di legge non pagata con le relative somme aggiuntive per sanzioni civili nella misura specificamente indicata nel ruolo di cui alla

cartella di pagamento oggetto di opposizione, ovvero in subordine dichiarando dovute le maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, con condanna della A. S.r.l. al pagamento del dovuto; si chiede in ultimo in caso di rigetto in tutto o in parte dell'opposizione la revoca o la declaratoria di inefficacia del provvedimento di sospensione del ruolo, nella denegata ipotesi in cui lo stesso non sia revocato in corso di causa; con vittoria di spese e competenze di giudizio.”

Per l'INAIL: “rigettare il ricorso proposto da A. S.r.l. per perché infondato e non provato, condannando parte ricorrente al pagamento in favore dell'INAIL dell'ammontare di euro 18.007,32 per premi e sanzioni come richiesto con il provvedimento INAIL in data 4.3.2011, ovvero a quella diversa somma che risulterà di giustizia; con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

FATTO E DIRITTO

Sulla scorta di un precedente verbale della Direzione provinciale del Lavoro di Udine del 9.3.2009, redatto a seguito di un accesso ispettivo effettuato in data 19.12.2008 presso il locale all'insegna “XZ”, situato in C. e gestito dalla A. S.r.l., l'INPS e l'INAIL avevano contestato a carico della stessa di aver impiegato irregolarmente sei figuranti di sala, le quali avevano reso la loro prestazione di lavoro artistico per una giornata lavorativa in forza di contratti di lavoro occasionale, la cui comunicazione all'ENPALS era stata effettuata soltanto in costanza dell'accesso ispettivo.

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la società opponente aveva eccepito che, trattandosi di lavoratrici autonome, non erano dovuti i premi INAIL e i contributi INPS, che le comunicazioni all'ENPALS erano state

effettuate, che non erano dovute le sanzioni civili ex l. 248/2006, atteso che alla data del verbale INAIL del 9.2.4011 la normativa era già stata novellata dall'art. 4 della legge 183/2011 e che non era ancora decorso il termine di pagamento dei premi e dei contributi; eccepiva inoltre l'incostituzionalità, per irragionevolezza, della disciplina dettata dall'art. 36 bis, comma 7, della legge 248/2006.

Stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di Equitalia F.V.G. S.p.A.; si costituivano l'INPS e l'INAIL contestando le allegazioni di cui al ricorso e richiamando le risultanze del verbale di accertamento ispettivo.

Nel corso del giudizio veniva disposta la riunione dei procedimenti ed espletato un accertamento tecnico contabile; in esito all'odierna discussione, all'udienza del 12 febbraio 2014 veniva successivamente emessa, sulle epigrafate conclusioni e sulla scorta delle seguenti considerazioni, la presente sentenza, della quale veniva resa pubblica e contestuale lettura.

* * *

Premesso che non è controverso lo svolgimento dei fatti di causa, accertato personalmente dai pubblici ufficiali verbalizzanti della Direzione provinciale del Lavoro, e che del pari non è in contestazione la natura autonoma dei contratti di lavoro, già riconosciuta in base al verbale di accertamento redatto a seguito dell'accesso ispettivo, per quanto attiene alla pretesa contributiva dell'INPS occorre rilevare che, secondo quanto confermato in sede di accertamento contabile, poiché l'aliquota contributiva nella fattispecie applicabile (dello 0,46%, essendo riferibile alla sola

indennità di maternità) è inferiore alla misura dello sgravio, che compete, ai sensi della legge 266/2005, in misura pari a un punto percentuale, nessun versamento è concretamente dovuto.

Quanto alla pretesa INAIL, premesso che è del pari incontroverso che nessuna comunicazione all'ENPALS era stata effettuata anteriormente all'accesso ispettivo, e considerato che da ciò necessariamente discende la irregolarità delle prestazioni di lavoro, occorre rilevare, in accordo con le risultanze dell'accertamento contabile, che il tasso dei premi, identico sia per i lavoratori subordinati che per quelli autonomi, è pari al 22% dei compensi, e che detto tasso, rapportato al complessivo imponibile oggetto di accertamento, porta ad un ammontare totale di premi per euro 7,32.

Quanto alle sanzioni civili, occorre invece in primo luogo rilevare che, poiché la presente controversia riguarda una situazione sostanziale svoltasi ed accertata anteriormente al 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della novella contenuta nell'art. 4 della legge 183/2010, e considerato che per principio generale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (art. 11 R.D. 262/42) andrà nel caso di specie considerata la disciplina dettata dall'art. 36 bis, comma 7, della legge 248/2006.

Ciò posto, va rilevato che, secondo tale disposizione, «3. *Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi*

riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

Poiché dunque le sanzioni civili sono dovute solo in caso di omesso versamento dei contributi e dei premi relativi ai lavoratori irregolari, ed essendo incontroverso che il termine per il pagamento non era ancora decorso al momento dell'emersione dei lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria, ne discende che la pretesa sanzionatoria concretamente avanzata degli Istituti opposti di fatto, nella fattispecie, esula dalla fattispecie tipizzata dall'art. 36 bis, comma 7, della legge 248/2006, atteso che, in conseguenza dell'accertamento ispettivo, era venuta meno la situazione di irregolarità.

Ciò comporta che il successivo inadempimento non possa più essere collegato alla situazione antecedente, risultando ormai nota e venuta ad emersione l'esistenza dell'obbligo assicurativo.

Ne discende che, fermo restando che nessun pagamento era concretamente dovuto all'INPS, il mancato pagamento dei premi INAIL debba essere sanzionato nel limite delle percentuali e con le modalità stabilite dall'art. 116 c. 8 lett. "B" del D.L. 388/2000 (ovvero in misura pari al 30% dei contributi evasi, in ragione d'anno, fino ad un massimo del 60% oltre agli interessi di mora pari al 8.40% annuo, calcolati sul solo debito contributivo).

Ne discende, ulteriormente, che la cartella esattoriale emessa nell'interesse dell'INPS dovrà essere annullata e che pretesa dell'INAIL dovrà essere rideterminata, secondo quanto sopra esposto, in complessivi euro 7,32 oltre

alle sanzioni civili determinate ai sensi dell'art. 116, comma ottavo, lett. B) della legge 388 del 2000.

Quanto al regolamento delle spese, la complessità della controversia e le novità legislative sopravvenute ne giustificano la compensazione tra le parti; nel mentre, andranno in via definitiva poste a carico degli Istituti resistente le spese dell'accertamento tecnico contabile.

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- 1) Annulla la cartella esattoriale impugnata n. XXXXXXXXXXXXXXXX notificata il 25.10.2010;
- 2) Ridetermina le somme dovute all'INAIL in forza di quanto accertato con verbale della Direzione provinciale del Lavoro di Udine del 9.3.2009 come indicato in motivazione;
- 3) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- 4) Pone le spese dell'accertamento tecnico di ufficio in via definitiva a carico dell'INPS e dell'INAIL per metà ciascuno.

Così deciso in Udine, lì 24 ottobre 2012

IL GIUDICE

Dott. Giuliano Berardi